



REGIONE CAMPANIA

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque
e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Napoli
Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0553280 16/11/2023 11,32
Mitt. : 501708 Autorizzazioni ambientali e rifiuti

Dest. : EUROROTTAMI SPA; SINDACO COMUNE MARANO DI NAPOLI
ARPAC DIPARTIMENTO NAPOLI E ALTRI
Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 3 del 2023



Al Signor Sindaco del
Comune di Marano di Napoli
Corso Umberto I, 16
80016 **Marano di Napoli (NA)**

Alla Città Metropolitana di Napoli
Via Don Bosco 4/F
80141 **Napoli**

All'ASL NA 2 Nord
Via Corrado Alvaro n. 8
Monteruscello
80078 **Pozzuoli**

All'Ente Idrico Campano
Ambito Distrettuale
Via A. De Gasperi, 28
80132 **Napoli**
Pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it

All'ARPAC
Dipartimento Provinciale di Napoli
Via Don Bosco, 4/F
80141 **Napoli**

All' EDA
Ente Ambito Rifiuti Napoli 2
Piazza Umberto I
c/o sede Municipio di Frattamaggiore
80027 **Frattamaggiore (NA)**

Alla Società Eurorottami SpA
Sede legale
Via G. Paisiello n.19
Napoli
Pec:eurorottamispa@pec.it

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs 152/06 – L.241/90 - Richiesta di Autorizzazione Unica per la realizzazione e la gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi previsto nel Comune di Marano di Napoli (NA) alla Zona P.I.P. Via Umberto Migliaccio s.n.c. (foglio 1 p.lla 631).

Società Eurorottami S.p.A..

Riconvocazione Conferenza di servizi per esame controdeduzioni presentate dalla Società Eurorottami S.p.A..

II DIRIGENTE DELLA U.O.D.

PREMESSO:

- Che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- Che con D.G.R. n. 8 del 20 maggio 2019, la Regione Campania, in attuazione alla citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei succitati impianti;
- Che il Sig. Pandolfi Carlo, nella qualità di legale rappresentante della Eurorottami Spa, con sede legale alla Via G. Paisiello n.19 - Napoli, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06, con documentazione acquisita in data 08/07/2021 con prot. n. 362153 e successivamente integrata, la richiesta di Autorizzazione Unica per la realizzazione e la gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi previsto nel Comune di Marano di Napoli alla Zona P.I.P. Via Umberto Migliaccio s.n.c. (foglio 1 p.IIa 631), allegando la seguente documentazione tecnico-amministrativa:
 1. Domanda in carta resa legale con apposizione di bollo nella quale, tra l'altro, il Legale rappresentante della Società dichiara che:
 - L'impianto non è soggetto alle procedure di valutazione di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di cui alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - L'impianto non è soggetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - L'attività non rientra tra quelle elencate al DPR 151/2011, per cui non è soggetta ai controlli di prevenzione dei Vigili del Fuoco;
 2. Copia del titolo di disponibilità dell'immobile (contratto di comodato), con decorrenza dal 04/03/2021 - 03/03/2023, riportante la clausola che il contratto non sarà tacitamente rinnovabile alla prima scadenza, ed alla scadenza del termine il comodatario ha l'obbligo di restituire l'immobile;
 3. Autocertificazione di iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale rappresentante, estesa ai familiari conviventi di maggiore età (secondo i modelli All. 1 b. iscr. e 1b. dich.);
 4. Nomina ed accettazione dell'incarico di Responsabile tecnico;
 5. Titoli del Responsabile tecnico – Attestato di abilitazione per R.T.;
 6. Ricevuta di versamento di 600 Euro per oneri istruttori;
 7. n. 2 copie del progetto, in forma cartacea, più 4 copie su supporto informatico CD con allegata dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/00 e s.m.i, circa la conformità con la copia cartacea;
 8. Relazione tecnica redatta secondo le indicazioni di cui al punto 1.2.2 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 8 del 15/01/2019, contenente la dichiarazione nella quale si evidenzia che *non sono previsti trattamenti che prevedono emissioni in atmosfera significative*;
 9. Autocertificazione a firma di tecnico abilitato, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e smi, attestante la capacità produttiva dell'impianto ai sensi della Circolare del Ministro dell'Ambiente del 13 luglio 2004, al fine di verificare l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA o di autorizzazione AIA, di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006 ;
 10. Autocertificazione attestante il possesso dei provvedimenti edilizi relativi ai manufatti presenti all'interno dell'impianto;
 11. Relazione tecnica attestante l'idoneità del suolo e del sottosuolo in relazione all'intervento che si intende realizzare;
 12. Documento di previsione di impatto acustico;
 13. Scheda Inquadramento Urbanistico come da allegato 1.c) alla D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
 14. Relazione di Ripristino ambientale;
 15. Tavole di inquadramento territoriale punti 1.3.1- 1.3.2- 1.3.7;

16. Planimetria, piante , prospetti e sezioni corpi di fabbrica punti 1.3.3 – 1.3.4;
17. Planimetria insediamento e codici CER – tav. 1B ;
18. Planimetria delle reti di scarico acque reflue tav. 1.2.10 (a-b)
19. Schede tecniche delle attrezzature utilizzate per la lavorazione dei rifiuti;

- Che la **Città Metropolitana di Napoli**, con nota prot.U.0065084 del 18/05/2022, acquisita agli atti in data 25/05/2022 con prot.274381, **ha espresso parere favorevole, con precisazioni**, per la realizzazione e la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti, di che trattasi;
- Che l'Arpac, con nota prot. n.0033559 del 31/05/2022, acquisita in data 31/05/2022 prot.285190, ha rappresentato, tra l'altro, che il proprio parere finale di competenza era subordinato all'acquisizione della documentazione integrativa e dei chiarimenti richieste dalle Unità Operative RIFI e REMIC;
- Che il **Comune di Marano di Napoli**, con nota prot. n. 0021847 del 19/07/2022, acquisita in data 10/08/2022 prot. n. 2022.0410440, ha trasmesso il **proprio parere negativo**, per l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti di che trattasi, esponendone le motivazioni;
- Che questa U.O.D., con nota del 11/08/2022 prot.n.2022.0411759, ha convocato apposita Conferenza di servizi per il giorno 28/09/2022, finalizzata alla valutazione ed eventuale approvazione della citata richiesta di Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, presentata dalla Società Eurorottami S.p.A.;
- Che nella citata Conferenza di servizi del 28/09/2022, il Rappresentante dell'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, ha richiesto che il Soggetto proponente chiarisse la legittimità e la regolarità dell'immobile, ove si intende svolgere l'attività, nonché la disponibilità dello stesso immobile;
- Che la medesima Conferenza di servizi, dopo ampio ed approfondito confronto, ha invitato la Società Eurorottami S.p.A. a voler controdedurre per iscritto a quanto rappresentato dal Comune con la succitata nota prot. n. 0021847 del 19/07/2022. La C.d.S. ha chiesto nuovamente che la Società fornisca i dati di targa della capacità massima oraria del trituratore, ai fini dell' esclusione dalle procedure di VIA e dell'AIA. Altresì la C.d.S. ha invitato il Comune di Marano a voler fornire un parere sugli aspetti urbanistici/edilizi con motivazioni chiare ed inequivocabili, osservando che nel parere fornito dal Comune si asserisce, tra l'altro, che *“ ... di conseguenza non si può stabilire ad oggi se il Permesso di costruire n. 231/2009 sia conforme alle prescrizioni del Piano Urbanistico Esecutivo dell' Area PIP..... omissis “*;
- Che la Conferenza di Servizi del 28/09/2022 ha invitato gli Enti interessati, con particolare riferimento all'Arpac, a voler trasmettere il proprio definitivo parere sull'impianto di che trattasi, chiedendo alla Società di controdedurre per iscritto, a quanto rappresentato dal Comune nel proprio parere non favorevole, prot. n. 0021847 del 19/07/2022;
- Che la Società Eurorottami Spa, con nota acquisita il 17/02/2023 prot.n. 2023.0088300, al fine di chiarire la legittimità della proprietà dell'immobile, ha trasmesso la richiesta di accesso agli atti inoltrata al Comune di Marano, per i seguenti documenti amministrativi:
 - Permesso di costruire PO n. 231 del 10/11/2009;
 - SCIA prot.n. 24243 del 22/12/2011;

- Che questa U.O.D., con nota del 24/02/2023 prot.n.2023.0101424, ha chiesto alla Società Eurorottami S.p.A., se avesse inoltrato ad Arpac la documentazione integrativa, richiesta dalla medesima Agenzia, con nota prot. n.0033559 del 31/05/2022;
- Che la Società Eurorottami Spa, con nota del 01/03/2023 acquisita agli atti con prot.n. 2023.0155064 del 22/03/2023, ha trasmesso apposito riscontro dell'invio all'Arpac della documentazione succitata richiesta;
- Che l'Arpac, con nota del 17/03/2023 prot.n.0019104/2023, acquisita agli atti il 22/03/2023 con prot.n.2023.155068, ha trasmesso il parere della propria U.O. RIFI, reso ai sensi dell'art.184-ter del D.lgs 152/06, relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto (EOW), rappresentando nelle conclusioni che lo stesso era subordinato all'acquisizione dei chiarimenti ed integrazioni in esso contenute;
- Che questa U.O.D. con nota del 27/03/2023 prot.2023.0164116, ha assegnato un termine di 30 gg alla Società per dare riscontro all'Arpac delle richieste formulate nella summenzionata nota;
- Che la Società Eurorottami Spa, con nota del 14/04/2023, acquisita agli atti il 15/05/2023 con prot.2023.0249630, ha fornito riscontro alla succitata richiesta formulata da questa U.O.D., inviando il documento datato Aprile 2023 denominato " *Relazione End of Waste ai sensi della Circolare della Giunta Regionale della Campania PG/2020/0606032 del 18/12/20*";
- Che l'Arpac, con nota prot. n. 0038934/2023 del 15/06/2023 acquisita in data 19/06/2023 prot. n. 2023.0311359, ha trasmesso il proprio parere sulle integrazioni prodotte dalla Eurorottami S.p.A. con nota del 14/04/2023, nelle cui conclusioni la medesima Agenzia ha richiesto, a titolo integrativo, quanto di seguito riportato:
 - Trasmissione dell'elaborato grafico "Planimetria delle reti di scarico acque reflue" firmato da un tecnico abilitato ed integrato con indicazione della posizione dell'unità filtrante (descritta nella relazione tecnica);
 - Specifica delle modalità e dei tempi di sostituzione del materiale filtrante di cui sopra;
 - Trasmissione di grafici esplicativi e di dettaglio dell'impianto di trattamento, come già richiesto nel precedente parere;
 - Riduzione dell'intervallo "di attesa" tra un evento meteorico ed il successivo da 96h a 48h;
 - Il layout originario, alla luce del processo gestionale descritto con la procedura EoW, deve essere opportunamente revisionato";
- Che ai fini della conclusione positiva del procedimento, e ritenuto di dover acquisire il parere finale dell'Arpac su tutte le matrici ambientali interessate, questa U.O.D., nel far seguito alle richieste formulate nella propria nota prot. n.0033559 del 31/05/2022, ha riconvocato apposita Conferenza di servizi per il giorno 20/06/2023, con nota del 19/05/2023 prot.n.2023.0260021;
- Che agli atti della Conferenza di servizi del 20/06/2023 è stata acquisita la nota Arpac prot. n. 0038934/2023 del 15/06/2023, in cui la medesima Agenzia nelle proprie conclusioni ha evidenziato che: "....ai fini dell'espressione del parere di competenza, il proponente dovrà fornire le integrazioni innanzi richieste recependo puntualmente le osservazioni sopra esposte mediante un'adeguata documentazione tecnico-amministrativa.
Al fine di una maggiore chiarezza le stesse sono riportate di seguito:
 - Trasmissione dell'elaborato grafico "Planimetria delle reti di scarico acque reflue" firmato da un tecnico abilitato ed integrato con indicazione della posizione dell'unità filtrante (descritta nella relazione tecnica);
 - Specifica delle modalità e dei tempi di sostituzione del materiale filtrante di cui sopra;

- *Trasmissione di grafici esplicativi e di dettaglio dell'impianto di trattamento, come già richiesto nel precedente parere;*
 - *Riduzione dell'intervallo "di attesa" tra un evento meteorico ed il successivo da 96h a 48h;*
 - *Il layout originario, alla luce del processo gestionale descritto con la procedura EoW, deve essere opportunamente revisionato";*
- Che in sede di Conferenza di servizi, il Consulente incaricato dalla Società ha dichiarato che visti i tempi trascorsi e le esigenze intervenute del mercato, avrebbe rimodulato il progetto presentato, entro e non oltre 30 gg, eliminando le operazioni di trattamento R4, e prevedendo solo le operazioni R12 ed R13, riducendo, pertanto, l'eventuale impatto ambientale sulle matrici esposte. Altresì, il medesimo ha dichiarato che non verrà alterato il rimanente layout dell'impianto e tale rimodulazione non comporterà più l'esigenza di sottoporre l'impianto alla verifica di assoggettabilità alla VIA, in quanto non vi saranno più operazioni di trattamento R4 e non sarà più generato End of Waste. Il medesimo Consulente, in merito alla richiesta di accesso agli atti inoltrata al Comune di Marano, ha dichiarato che al momento il Comune non rilasciato alcuna documentazione;
 - Che la Conferenza di servizi ha invitato l'Arpac a voler trasmettere il proprio parere in merito a tutte le matrici ambientali interessate, non appena avesse ricevuto le integrazioni ed il progetto rimodulato, da parte del soggetto proponente. La medesima CdS ha invitato, nuovamente, il Comune di Marano a voler fornire un parere sugli aspetti urbanistici/edilizi, con motivazioni chiare ed inequivocabili. A tal uopo, la C.d.S. ha osservato che nel parere fornito dal Comune con nota del 19/07/2022 prot.n.0021847, è stato asserito, tra l'altro, che " ... di conseguenza non si può stabilire ad oggi se il Permesso di costruire n. 231/2009 sia conforme alle prescrizioni del Piano Urbanistico Esecutivo dell' Area PIP..... omissis ";
 - Che la Conferenza di servizi ha invitato il Comune di Marano a voler riscontrare la richiesta di accesso agli atti effettuata dalla Società, al fine di ottenere le controdeduzioni richieste da parte dello stesso soggetto proponente, restando in attesa del progetto rimodulato, da trasmettersi entro 30 gg, a questa U.O.D. ed a tutti gli Enti interessati;
 - Che la Società Eurorottami S.p.A., con nota pec del 26/06/2023 acquisita il 07/07/2023 prot.n. 2023.0346888, ha trasmesso il Progetto rimodulato (che non prevede più il trattamento R4), e il riscontro delle integrazioni richieste da Arpac, con nota prot. n. 0038934/2023 del 15/06/2023;
 - che la Conferenza di servizi, tenutasi in data 17/10/2023, per la valutazione dell'impianto di stoccaggio rifiuti emarginato, ha acquisito agli atti la seguente documentazione:
 - *Parere Arpac del 16/10/2023, acquisito agli atti in data 17/10/2023 prot.2023.0495952, nelle cui conclusioni la medesima Agenzia rappresenta che " fatte salve altre norme di legge e/o di regolamento applicabili, nonché il conseguimento di ogni altro provvedimento (pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc.) di enti/amministrazioni competenti, necessario per la costruzione/l'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente, esaminata la documentazione agli atti della scrivente Agenzia, si esprime parere favorevole ";*
 - Che, nel corso della CdS del 17/10/2023, la Rappresentante dell'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, ha espresso **parere favorevole** di competenza, in merito alla realizzazione e gestione dell'impianto di che trattasi;
 - Che nella citata seduta di CdS del 17/10/2023, il Rappresentante dell'Asl Na2 Nord, nel prendere atto del parere negativo del Comune, ha espresso **parere negativo** alla realizzazione e alla gestione dell'impianto de quo;

- Che la Conferenza di servizi del 17/10/2023, dopo ampio ed approfondito confronto, visto il parere negativo urbanistico/edilizio reso dal Comune di Marano, acquisito con nota prot. n. 0021847 del 19/07/2022, vista la nota di conferma del parere negativo del Comune di Marano, acquisita con prot. n. 0026519 del 07/08/2023, visto il parere favorevole, con precisazioni, della Città Metropolitana di Napoli, prot. U.0065084 del 18/05/2022, visto il parere favorevole dell'Arpac, datato 16/10/2023, acquisito al prot. n. 2023.0495952 del 17/10/2023, sentito il Rappresentante dell'Ente Idrico Campano che ha espresso parere favorevole, sentito il parere negativo del Rappresentante dell'Asl Na 2 Nord, preso atto del contenuto dei succitati pareri del Comune di Marano, **ha preso atto** che non sussistono le condizioni necessarie per l'approvazione del progetto di che trattasi ed esprime **determinazione di conclusione negativa**;
- Che in sede di Conferenza del 17/10/2023, la Regione ha rappresentato che la notifica del verbale di CdS costituiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, di cui all'art.10 bis della L.241/90. La regione ha, altresì, comunicato che, entro il termine di dieci giorni, la Società avrebbe potuto presentare per iscritto le proprie osservazioni;
- Che questa U.O.D., con nota prot. n. 2023.0498823 del 18/10/2023, ha trasmesso a tutti gli Enti interessati; nonché alla Società Eurorottami S.p.A., il succitato verbale di Conferenza di servizi del 17/10/2023, comprensivo di allegati.

RILEVATO

- Che l'Avv. Francesco Della Rocca, in qualità di Legale incaricato dalla Società Eurorottami S.p.A., con nota del 27/10/2023 acquisita in data 30/10/2023 prot. n. 2023.0519488, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 10 - bis della L.241/90 e ss.mm.ii., a questa U.O.D. e agli Enti interessati, le proprie osservazioni e controdeduzioni, alle determinazioni di conclusione negativa della Conferenza di servizi del 17/10/2023, relative alla richiesta di realizzazione e gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti, di che trattasi.

RITENUTO

- Che questa U.O.D. debba procedere, attraverso apposita seduta di Conferenza di servizi, alla valutazione delle osservazioni/controdeduzioni, presentate dalla Società Eurorottami S.p.A., ai sensi dell'art. 10 - bis della L.241/90 e ss.mm.ii., avverso alle determinazioni di conclusione negativa della Conferenza di servizi del 17/10/2023, afferenti la richiesta di realizzazione e gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti, di che trattasi.

VISTO

- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

RICONVOCA

ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, i Soggetti in indirizzo a partecipare alla **Conferenza di servizi, prevista per il giorno 13 dicembre 2023 ore 10,30**, che si terrà presso la sala riunioni della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli - Centro Direzionale Isola C5 4° piano, per procedere ad un contestuale esame degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo indicato in oggetto, con particolare riferimento all'esame e valutazione delle osservazioni e controdeduzioni presentate dalla Società Eurorottami S.p.A., ai sensi dell'art. 10 - bis della L.241/90 e ss.mm.ii., avverso la determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi, tenutasi in data 17/10/2023.

La Conferenza sarà presieduta dal Dirigente della U.O.D. o da suo delegato.

Si rammenta che ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Qualora il rappresentante dell'Ente, per la veste giuridica e le funzioni assegnategli, non necessita di delega, dovrà dichiararlo a verbale.

Si fa presente che, al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, **si invita il Sig. Sindaco del Comune di Marano di Napoli** a voler disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale.

Si invitano **gli Enti in indirizzo, con particolare riferimento al Comune di Marano di Napoli**, a voler esprimere, in sede di Conferenza di servizi, le proprie determinazioni su dette osservazioni/controdeduzioni, presentate con nota del 27/10/2023 dall'Avv. Francesco Della Rocca, per la Società Eurorottami S.p.A., avverso la determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi, tenutasi in data 17/10/2023, afferenti la richiesta di realizzazione e gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti, di che trattasi.


Si comunica che a seguito di collocamento in quiescenza del funzionario geom. Fulvio Nevola, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Monica Montanaro, funzionaria in servizio presso questa U.O.D., telefono 081 7968654.

Si allega alla presente, la nota dell'Avv. Francesco Della Rocca del 27/10/2023, acquisita in data 30/10/2023 prot. n. 2023.0519488.

Gli Enti in indirizzo sono invitati a partecipare alla Conferenza di servizi nello spirito di leale collaborazione tra Enti.


Il Funzionario

Dott.ssa Monica Montanaro



Il Dirigente

Avv. Pier Giorgio de Geronimo



Da "francescodellarocca" <francescodellarocca@pec.it>
A "uod.501708@pec.regione.campania.it" <uod.501708@pec.regione.campania.it>
"protocollo@pec.comune.marano.na.it" <protocollo@pec.comune.marano.na.it>,
"cittametropolitana.na@pec.it" <cittametropolitana.na@pec.it>,
"protocollo@pec.enteidricocampano.it" <protocollo@pec.enteidricocampano.it>,
Cc "ato2campania@pec.it" <ato2campania@pec.it>,
"arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it"
<arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it>, "protocollo@pec.aslnapoli2nord.it"
<protocollo@pec.aslnapoli2nord.it>

Data venerdì 27 ottobre 2023 - 19:10

**Osservazioni ex art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. nell'interesse della
EUROROTTAMI Spa - Conferenza di servizi ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 -
Autorizzazione Unica per impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti Eurorottami Spa
- determinazione di conclusione negativa del 17.10.2023, notificata via pec in data
18.10.2023**

Avv. Francesco Della Rocca
Studio Legale e Tributario

www.studiolegaledellarocca.com
Via Ferrovia 11, 81027 San Felice a Cancellò (CE)
M. +39 3926085946

Allegato(i)

NOTE EUROROTTAMI 10 BIS 241.90_signed.pdf (2141 Kb)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0519488 30/10/2023 09,19

Mitt. : DELLA ROCCA FRANCESCO

Ass. : 501708 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 7 del 2023



Avv. Francesco Della Rocca
SAN FELICE A CANCELLO (CE) Via Ferrovia n. 11 - tel. 3926085946
posta certificata francescodellarocca@pec.it

Spett.le Regione Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque
e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
p.e.c. uod.501708@pec.regione.campania.it

e p.c.

Spett.le Città Metropolitana di Napoli
Via Don Bosco 4/F
80141 Napoli

Spett.le Comune di Marano di Napoli
Corso Umberto I, 16
80016 Marano di Napoli (NA)
in persona del Sindaco p.t.

Spett.le ARPAC
Dipartimento Provinciale di Napoli
Via Don Bosco, 4/E
80141 Napoli

Spett.le ASL NA 2 Nord
Via Corrado Alvaro n. 8 Monteruscello
80078 Pozzuoli

Spett.le Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale
Via A. De Gasperi, 28
80132 Napoli

Spett.le EDA Ente Ambito Rifiuti Napoli 2
Piazza Umberto I
c/o sede Municipio di Frattamaggiore
80027 Frattamaggiore (NA)

Marano di Napoli (NA)/San Felice a Canello (CE), lì 27.10.2023

Oggetto: Conferenza di servizi ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 – Autorizzazione Unica per impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti Eurorottami Spa – determinazione di conclusione negativa del 17.10.2023, notificata via pec in data 18.10.2023 – osservazioni ex art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. nell'interesse della **EUROROTTAMI Spa**

**** *
**** *
**** *

Avv. Francesco Della Rocca
SAN FELICE A CANCELLO (CE) Via Ferrovia n. 11 - tel. 3926085946
posta certificata francescodellarocca@pec.it

In relazione alla determinazione di conclusione negativa della Conferenza di Servizi indicata in oggetto, notificata in data 18.10.2023, valida quale comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza (Autorizzazione Unica per impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti Eurorottami Spa), la Eurorottami Spa, P.IVA 09688941211, con sede in Napoli alla Via G. Paisiello 19, in persona del legale rappresentante p.t. dott. Carlo Pandolfi c.f. PNDCRL62B12F839L che sottoscrive la presente per accettazione e ratifica, ha conferito incarico al sottoscritto Avv. Francesco Della Rocca, eleggendo domicilio presso quest'ultimo all'indirizzo pec francescodellarocca@pec.it, al fine di rendere le presenti osservazioni e controdeduzioni ai sensi del succitato art. 10-bis della L. 241/1990.

Preliminarmente, si rileva che la determinazione di conclusione negativa de qua si basa esclusivamente sul parere negativo reso dal Comune di Marano di Napoli (prot. 21847 del 19.7.2022) e sulla successiva conferma dello stesso resa sempre dal medesimo Comune giusta comunicazione pec prot. 26519 del 7.8.2023 (nel quale si aggiunge anche che *"da recenti sentenze del CdS, inerenti a problematiche di irregolarità urbanistica di altri capannoni del P.I.P., emerge una sostanziale conferma dell'illegittimità delle opere nella realizzazione del complesso"*). L'altro parere negativo acquisito in conferenza, infatti, reso dalla ASL NA2NORD si limita ad una mera presa d'atto del suddetto parere negativo comunale, senza null'altro aggiungere.

Tanto premesso, i motivi ostativi posti a base del suddetto parere negativo comunale, trasfusi nella determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, appaiono infondati, alla stregua delle seguenti osservazioni.

I

In via preliminare, non può non osservarsi come il parere negativo reso dal Comune di Marano di Napoli, complessivamente considerato (sia il parere del 19.7.2022, sia

Avv. Francesco Della Rocca
SAN FELICE A CANCELLO (CE) Via Ferrovia n. 11 - tel. 3926085946
posta certificata francescodellarocca@pec.it

la successiva nota del 7.8.2023), in cui si fa un generico riferimento, nell'ordine:

- ad un accertamento penale (a carico di chi non è dato saperlo);
- ad un contenzioso civile tra il Comune di Marano e la soc. Iniziative Industriali relativo alla "revoca della concessione repertoriata al n. 1553 del 27.1.2006...avviata con determinazione n. 87 del 22.10.2018...";
- ad un "decreto di inammissibilità n. 8048 dell'11.7.2022 con il quale il Giudice del Tribunale Civile ha ritenuto corrette le procedure avviate dal Comune validando il possesso in capo ad esso di quanto oggetto di revoca della concessione...";
- alla circostanza "conseguenziale" (secondo l'Ente Locale) che il titolo di godimento del bene depositato dalla società Eurorottami SPA debba essere disconosciuto come valido titolo alla detenzione del bene, poiché "stipulato con un soggetto legittimato";
- a "recenti sentenze del Cds, inerenti a problematiche di irregolarità urbanistica di altri capannoni del P.I.P." dalle quali emergerebbe "una sostanziale conferma dell'illegittimità delle opere nella realizzazione del complesso";

sia del tutto sfornito di qualsivoglia elemento documentale (sentenze, atti, decreti, ecc.) e, dunque, sostanzialmente di qualsivoglia elemento istruttorio, necessario al fine di giustificare il diniego reso dall'Ente Locale.

Già questo qualifica in modo evidente il vulnus istruttorio e motivazionale degli atti comunali in discussione.

II

Quanto al rilievo secondo cui "la porzione in oggetto è derivante da un frazionamento di unità immobiliare rispetto alla consistenza originaria...non essendo mai stata presentata scia per il frazionamento dell'immobile attualmente il capannone non è conforme alla normativa vigente...", lo stesso appare inconcludente e sostanzialmente infondato, e ciò a maggior ragione alla luce del successivo passaggio secondo cui "...NON SI PUO' STABILIRE ad oggi se IL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 231/2009 SIA CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DEL PIANO

Avv. Francesco Della Rocca
SAN FELICE A CANCELLO (CE) Via Ferrovia n. 11 – tel. 3926085946
posta certificata francescodellarocca@pec.it

URBANISTICO ESECUTIVO DELL'AREA PIP...

Al di là che la questione del frazionamento è problematica minimale, tenuto conto che il frazionamento, ove davvero concretamente eseguito, rientrerebbe comunque nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria ex art. 3, comma 1 lett. b), del DPR 380/2001, dunque sottoposti a mera CILA ex art. 6-bis del DPR cit. o, al più, a SCIA ex art. 22 del DPR cit. qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti, sta di fatto che è lo stesso Comune di Marano di Napoli a confermare: da un lato, che non vi sono atti e/o provvedimenti che accertino l'esistenza di problematiche di abusi edilizi e/o di variazioni essenziali rispetto a quanto assentito con il P.d.C. 231/2009; dall'altro, che ad oggi non esiste un atto e/o un provvedimento che consenta di affermare che il P.d.C. 231/2009 non sia conforme alle prescrizioni del P.U.E. dell'area PIP.

Il che risulta palesemente confermato – a comprova della contraddittorietà assoluta dell'agere comunale – anche dalla successiva nota del 7.8.2023, in cui si legge di “recenti sentenze del Cds” (ovviamente, anche qui nessun documento a supporto) che sarebbero “inerenti a problematiche di irregolarità urbanistica di altri capannoni del P.I.P.”, e quindi non di quello di cui si discute.

Emerge evidente l'assoluta inconsistenza ed infondatezza del parere negativo reso dal Comune di Marano di Napoli.

III

Ed ancora, sempre a comprova della confusione e contraddittorietà in cui versa l'azione amministrativa dell'Ente Locale, valga la pena evidenziare quanto segue.

Dopo aver sollevato, senza alcun elemento concreto a supporto, la pseudoquestione della irregolarità urbanistica del capannone de quo, il Comune di Marano di Napoli solleva un'altra problematica, che andrebbe a riverberarsi sulla sussistenza o meno della legittima detenzione in capo alla Eurorottami Spa del bene oggetto di autorizzazione.

Avv. Francesco Della Rocca
SAN-FELICE A CANCELLO (CE) Via Ferrovia n. 11 - tel. 3926085946.
posta certificata francescodellarocca@pec.it

Giusto per essere più chiari: nel parere del 19.7.2022 il Comune di Marano di Napoli fa riferimento alla sussistenza di *“un contenzioso civile tra il Comune di Marano e la soc. Iniziative Industriali conseguente alla revoca della concessione repertoriata al n. 1553 del 27.1.2006, con reintegro della proprietà dei suoli e dei rispettivi capannoni in favore del Comune di Marano, tra cui rientra anche il manufatto oggetto di verifica urbanistica, avviata con determinazione n. 87 del 22.10.2018...”*

In altre parole, il Comune, nel suddetto parere, ritenendo di essere rientrato in possesso del capannone in questione in ragione della suddetta *“revoca della concessione repertoriata al n. 1553 del 27.1.2006”*, asserisce che *“il titolo di godimento del bene depositato dalla società Eurorottami spa ... possa essere disconosciuto come titolo valido ad occupare tale porzione di capannone, poiché stipulato con soggetto non legittimato...”*

La tesi dell'Ente è palesemente infondata ed, ancora una volta, contraddittoria.

Al di là della inqualificabile genericità delle affermazioni addotte, oltreché alla totale assenza di qualsiasi elemento documentale ed istruttorio a sostegno delle suddette asserzioni, sta di fatto che:

- ove davvero la *“revoca della concessione”* di cui parla l'Ente riguardasse la risoluzione della convenzione per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, costruzione e gestione del PIP comunale;
 - ove davvero la risoluzione de qua fosse oggetto di contenzioso dinnanzi al Giudice Ordinario, il che significherebbe che oggetto di giudizio è l'accertamento della sussistenza o meno dell'inadempimento contrattuale del concessionario;
- è evidente che la questione, complessivamente considerata, è sub iudice, con conseguente impossibilità di ritenere sussistente l'asserito *“reintegro della proprietà dei suoli e dei rispettivi capannoni in favore del Comune...”*, dal momento che non ci si trova al cospetto di atti amministrativi aventi valenza autoritativa o di imperio.

In tale prospettiva, dunque, la convinzione di poter sic et simpliciter disconoscere *“il*

Avv. Francesco Della Rocca
SAN FELICE A CANCELLO (CE) Via Ferrovia n. 11 - tel. 3926085946
posta certificata francescodellarocca@pec.it

titolo di godimento del bene depositato dalla società Eurorottami spa..." appare del tutto campata in aria, e ciò a maggior ragione ove si consideri che il soggetto proprietario del bene concesso in comodato alla Eurorottami SPA risulterebbe essere soggetto diverso da quello interessato dalla asserita revoca della concessione genericamente e strumentalmente richiamata dall'Ente nella nota del 19.7.2022.

IV

Quanto, infine, all'ulteriore passaggio contenuto nel suddetto parere secondo cui *".....tale revoca, impugnata in varie sedi civili, è stata suffragata da una lunga serie di sentenze in favore di questa amministrazione ed in ultimo il recentissimo decreto di inammissibilità n. 8048 dell'11.7.2022 con il quale il giudice del Tribunale civile ha ritenuto corrette le procedure avviate dal Comune validando il possesso in capo ad esso di quanto oggetto di revoca della concessione..."*, lo stesso lascia stupiti per la sua totale inconcludenza, genericità e totale infondatezza (sia in termini di diritto che di fatto).

In via preliminare, è paradossale che l'Ente faccia leva su di una "lunga serie di sentenze", senza allegarne, ma soprattutto senza citarne con gli estremi o con i dispositivi, neanche una.

Fermo restando, altresì, che risulta difficile ipotizzare che la richiamata "revoca della concessione repertoriata al n. 1553 del 27.1.2006" possa essere stata impugnata in varie sedi civili, auspicando che il Giudice Civile adito sia stato soltanto uno, e che, poi, non si ha alcuna nozione giuridica circa "decreti di inammissibilità" pronunciati dal Tribunale Civile, tanto più che una pronuncia di inammissibilità non potrebbe statuire in punto di merito, come lascerebbe intendere l'Ente Locale, addirittura "validando" una situazione di fatto quale quella del "possesso in capo ad esso di quanto oggetto di revoca della concessione".

V

Avv. Francesco Della Rocca
SAN FELICE A CANCELLO (CE) Via Ferrovia n. 11 - tel. 3926085946
posta certificata francescodellarocca@pec.it

Infine, discende evidente dal parere negativo in contestazione che – pur non sussistendo alcuna sostanziale pronuncia definitiva e/o provvedimento comunale che accerti inequivocabilmente profili di difformità urbanistiche e/o edilizie del capannone de quo; pur non sussistendo alcuna sostanziale delegittimazione della proprietaria del capannone de quo (SIDERCAR SAS DI VINCENZO PAOLELLA) a concedere in comodato il capannone de quo alla Eurorottami Spa – il Comune di Marano di Napoli non solo ha arbitrariamente esteso alla vicenda in esame situazioni giuridiche relative ad altre e diverse aree, ma soprattutto ha inteso addivenire alla conclusione – nonostante la pendenza, a quanto rileva lo stesso Comune, di un giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo contrattuale relativo alla *convenzione per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, costruzione e gestione del PIP comunale* – di essere rientrato definitivamente nel possesso del capannone de quo, tra cui rientra il manufatto oggetto di verifica, e, dunque, di essere nelle condizioni di disconoscere il titolo di godimento del bene depositato dalla Eurorottami Spa (non senza ribadire ancora una volta che il titolo di godimento del bene risulta stipulato dalla EUROROTTAMI SPA con soggetto diverso da quello destinatario della asserita revoca richiamata dall'Ente).

Pertanto il apre negativo reso dall'Ente risulta allo stato del tutto infondate in fatto ed in diritto, oltreché sformite di qualsivoglia elemento documentale e probatorio.

Il che vizia in radice l'azione amministrativa.

SI CONCLUDE

per il superamento dei motivi ostativi adottati nel parere negativo del Comune di Marano di Napoli (parere del 19.7.2022 - successiva nota del 7.8.2023) reso nell'ambito della Conferenza di Servizi, in quanto infondati in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, per l'accoglimento dell'istanza presentata dalla Eurorottami Spa.

IN VIA DEL TUTTO GRADATA, si insta affinché, previa riapertura del

Avv. Francesco Della Rocca
SAN FELICE A CANCELLO (CE) Via Ferrovia n. 11 - tel. 3926085946
posta certificata francescodellarocca@pec.it

procedimento e della Conferenza di Servizi, si ordini al Comune di Marano di Napoli di fornire gli elementi istruttori e documentali a sostegno delle proprie determinazioni, allo stato del tutto inesistenti.


Con la massima osservanza.

Dott. CARLO PANDOLFI n.q. di legale rapp.te della Eurorottami SPA.


Io Avv. Francesco Della Rocca, certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza del dott. Carlo Pandolfi nella qualità di legale rapp.te della Eurorottami SPA, identificati secondo le modalità previste dalla legge.

Distinti saluti

Avv. Francesco Della Rocca


FRANCESCO
DELLA ROCCA
Avvocato
27.10.2023
17:09:25 UTC